

**COMUNE DI FIORANO MODENESE**

**PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E  
IL TRANSITO SU STRADE DEL  
TERRITORIO COMUNALE  
DI VEICOLI DI GROSSA  
CILINDRATA A NOLEGGIO BREVE  
SENZA CONDUCENTE CON TUTOR**

Approvato con delibera consiliare nr. 96 del 8/10/2015

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Attività e transito su strade del territorio comunale di veicoli di grossa cilindrata a noleggio breve senza conducente, con tutor, per uso specifico di svago e divertimento nella prova alla guida (test drive) pag. 3

Art. 2 – Definizioni pag. 3

Art. 3 – Requisiti soggettivi dell' esercente pag. 4

Art. 4 – SCIA per l' esercizio dell' attività pag.4

## CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 5 – Requisiti oggettivi e Caratteristiche dei locali.pag. 4

Art. 6 – Contratti e Registro degli utenti pag. 5

Art. 7 – Orari pag. 5

Art. 8 – Obblighi dell' esercente l' attività di noleggio pag. 5

Art.9 – Tutor pag. 5

Art. 10 – Divieti pag. 6

Art. 11 – Obbligo di informazione pag. 6

## CAPO III SANZIONI

Art. 12 – Sanzioni. pag. 6

Art. 13 – Modalità per le procedure sanzionatorie. pag. 7

Art. 14 – Entrata in vigore. pag. 7

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

## Art. 1 – Attività e transito su strade del territorio comunale di veicoli di grossa cilindrata a noleggio breve senza conducente, con tutor, per uso specifico di svago e divertimento nella prova alla guida (test drive)

Nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. e i., recante il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal R.D. 6 giugno 1940 n. 635 e s.m. e i., recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S. e , in particolare dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 e dal D.P.R. 285/92, per quanto non disciplinato si applicano le norme del presente regolamento per l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente e con tutor di veicoli di grossa cilindrata o supercar per uso specifico di svago e divertimento di breve durata, connesso alla peculiarità del Comune di Fiorano Modenese, sede della pista della Ferrari.-

Il presente Regolamento persegue i seguenti obiettivi generali e finalità:

- a) trasparenza e qualità del mercato;
- b) libera concorrenza e qualità delle imprese;
- c) garanzia della semplificazione dei procedimenti;
- d) tutela degli utilizzatori;
- e) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- f) tutela della sicurezza urbana e del marketing territoriale;
- g) tutela della sicurezza e circolazione stradale;
- h) controlli e vigilanza.-

## Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- Per “noleggio breve senza conducente di veicoli di grossa cilindrata, con tutor, per uso specifico di svago e divertimento”, s'intende l'attività del noleggiatore che presso i propri locali, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario un veicolo a motore di grossa cilindrata o supercar, per periodo di tempo inferiore alle ore 2 (due) ore, con la finalità di consentire al locatario la prova di guida per l'uso di svago e divertimento in presenza dello stesso locatore o di personale a ciò preposto (tutor);
- Per “veicolo di grossa cilindrata” o “supercar” s'intende un veicolo a motore di cilindrata superiore ai 2.500 c.c.;
- Per “noleggiatore” o “esercente” s'intende il titolare di attività di noleggio senza conducente con tutor, avente a disposizione veicoli di grossa cilindrata o “supercar” per finalità di svago e giro di prova o “test drive”;
- Per “utente” s'intende il soggetto/turista che prende in noleggio il veicolo per le finalità di svago e divertimento sopra descritte.
- Per “tutor” si intende il noleggiatore o un suo preposto che, in considerazione del tipo particolare di veicolo noleggiato, abbia il compito di assistere il locatario durante il periodo di noleggio, con la finalità di spiegare allo stesso il corretto funzionamento del mezzo e il rispetto delle norme regolamentari comunali.
- Per “locali” s'intende l'unità immobiliare costituita da un fabbricato, o sua porzione, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Non rientrano nella definizione di “locali” le aree libere e gli spazi pertinenziali ai fabbricati. I locali possono essere destinati ad ufficio ovvero accogliere sia l'attività di ufficio che la rimessa.
- Per “rimessa” o “autorimessa” si intendono i locali e/o gli edifici destinati al ricovero di uno o più autoveicoli, in conformità a quanto previsto dall'art. 95.d del vigente RUE. Le supercar di cui al presente Regolamento possono stazionare temporaneamente all'esterno solo in un'area privata di esclusiva pertinenza della rimessa stessa. La rimessa può coincidere con i locali, come sopra definiti, oppure può essere ubicata in altri edifici che abbiano le caratteristiche previste dal presente Regolamento.

### Art. 3 – Requisiti soggettivi dell' esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o gli amministratori delle società di capitali che hanno potere di rappresentanza della società devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m. e i.

Nei confronti delle stesse persone e delle società non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art.10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m. e i.

### Art. 4 – SCIA per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di noleggio breve senza conducente con tutor dei veicoli di grossa cilindrata è sottoposto a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, – nonché alle modalità tecniche individuate dal presente regolamento.

Per compilare la SCIA riguardante il noleggio di veicoli di grossa cilindrata di cui al presente regolamento, l'interessato dovrà avvalersi di apposito modello predisposto dal SUAP, contenente le specificazioni previste ed allegare la documentazione ivi indicata completa delle copie delle carte di circolazione dei veicoli in disponibilità utilizzati per il servizio.

Il SUAP preposto verifica la completezza della documentazione ricevuta ed entro cinque giorni, provvede ad inviare in Prefettura copia della SCIA e provvede a verificarne la veridicità nei termini di legge.

L'esercente è obbligato a segnalare con le medesime modalità ogni modifica della situazione indicata all'inizio dell'attività e, in particolar modo, la variazione del numero di autoveicoli utilizzati per il servizio.

## CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI

### Art. 5 – Requisiti oggettivi e Caratteristiche dei locali.

Oltre ai requisiti di cui agli articoli precedenti, gli esercenti possono svolgere l'attività di cui al presente regolamento esclusivamente avendo la piena disponibilità di locali da adibire a rimessa dei veicoli e dai quali sono obbligati a partire per lo svolgimento dell'attività.

La rimessa dovrà avere una superficie minima di mq. 12,5/veicolo in caso di esercizio dell'attività con un singolo veicolo, ovvero di mq 25/veicolo, in caso di esercizio dell'attività con più veicoli, esclusi eventuali accessori, e servizi e dev'essere in regola sotto il profilo urbanistico/edilizio per la conformità alla normativa vigente in particolare rispetto alla destinazione d'uso; in regola sotto il profilo della prevenzione incendi, con la normativa vigente, con particolare riferimento all'eventuale certificato di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco; in regola con le vigenti norme igienico-sanitarie.

La rimessa, per la specificità del noleggio, dovrà essere ubicata in modo tale da avere l'accesso alla strada regolamentato. I cancelli o portoni di chiusura di detti locali, su strade e spazi pubblici, devono essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno 4,5 m in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita, salvo casi di comprovata impossibilità. L'apertura di eventuali passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all'autorizzazione dell'ente gestore della strada e al rispetto di quanto stabilito all'art. 72 punto 5 del Regolamento Urbanistico Edilizio. Nei locali e/o nella rimessa può svolgere attività di noleggio una sola impresa e, nei medesimi, non deve essere svolta nessun altro tipo di attività, commerciale, economica o di altro genere, oltre a quella del noleggio di cui al presente regolamento, ad esclusione delle attività di vendita al minuto di gadgets, souvenirs, accessori per auto.

### Art. 6 – Contratti e Registro degli utenti

A ciascun noleggiatore è fatto obbligo di predisporre un modello di contratto, copia del quale deve essere trasmesso all'Ufficio Attività produttive del Comune di Fiorano Modenese, contenente le clausole contrattuali, ivi compresa liberatoria sulla privacy, nonché l'esatta indicazione della durata del noleggio.

Il contratto dovrà essere sottoscritto e numerato progressivamente prima dell'inizio del noleggio ed ad esso dovrà essere allegata la fotocopia del documento di guida dell'utente.

In ogni momento il noleggiatore deve consentire al personale delle Forze di Polizia, che sono tenute al controllo e all'applicazione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada e del presente regolamento, l'accesso a tutti i dati relativi ai singoli noleggi effettuati, utili a verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 7 – Orari

La fascia oraria di noleggio, sia per i veicoli di noleggiatori con sede nel Comune di Fiorano Modenese che con sede nei Comuni limitrofi, per lo specifico uso di cui al presente regolamento, è fissata dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e dalle 15,00 alle 19,00.

In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti ed attiguità con zone residenziali, nonché di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica, l'orario potrà essere modificato o ridotto con apposita ordinanza sindacale.

#### Art. 8 – Obblighi dell'esercente l'attività di noleggio

Al titolare dell'attività di noleggio breve senza conducente e con tutor, è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente veicoli di grossa cilindrata che, per lo stato di conservazione e manutentivo, non possono costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione.

Al titolare dell'attività è fatto obbligo di fornire a noleggio esclusivamente:

- a) veicoli di grossa cilindrata ad uso di terzi recanti un contrassegno indicante esclusivamente i dati identificativi e la sede del noleggiatore, è vietata ogni altra forma di pubblicità sulle vetture noleggiate;
- b) veicoli di grossa cilindrata regolarmente omologati;
- c) veicoli di grossa cilindrata revisionati;
- d) veicoli di grossa cilindrata in regola con le norme sulla tutela dall'inquinamento acustico e dalla emissione di fumi.

Ai conducenti dei veicoli di grossa cilindrata noleggiati dovranno essere consegnati i documenti e le dotazioni previste dal codice della strada.

Le sanzioni amministrative previste dal vigente codice della strada per chi noleggia veicoli di grossa cilindrata senza conducente e con tutor non destinati a tale uso, non regolarmente omologati ovvero non revisionati, si applicano, oltre che al conducente, al locatore quale obbligato solidale, ai sensi dell'art. 196 del codice della strada.

Nei confronti del titolare dell'attività che fornisce a noleggio veicoli di grossa cilindrata non regolarmente omologati, ovvero non revisionati, ovvero in uno stato di conservazione e manutentivo tale da costituire causa di pericolo per l'incolumità del conducente e/o per le condizioni di sicurezza della circolazione, si applicano anche le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento.

#### Art.9 – Tutor

In considerazione della specificità dell'attività e delle elevate prestazioni dei veicoli noleggiati, che possono costituire pericolo se guidate da persone inesperte, gli esercenti dovranno garantire la presenza a bordo del veicolo di personale adeguatamente preparato che presti la dovuta assistenza agli utenti, senza, però, sostituirsi agli stessi nella guida del veicolo.

Il Tutor ha un ruolo importante durante l'attività di noleggio dei veicoli, in quanto essendo a bordo del veicolo stesso, ha la responsabilità di verificare il corretto comportamento del cliente a bordo

del veicolo, al fine di garantire la sicurezza stradale di tutti e il rispetto delle norme del Codice della Strada, pertanto lo stesso Tutor, in caso di comportamenti pericolosi del cliente, ha l'obbligo di farlo rientrare anticipatamente nei locali della ditta noleggiatrice.-

L'attività di Tutor inoltre potrà essere svolta dallo stesso noleggiatore o da un suo preposto, legato allo stesso da apposito contratto di lavoro o di prestazione d'opera.

In quest'ultimo caso i Tutor dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patentato da più di 10 anni da provare attraverso l'esibizione del documento di abilitazione alla guida;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- non essere stato sottoposto a sospensione e/o revoca della patente di guida; per uno dei reati di cui agli artt. 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) del codice penale commessi a seguito di incidente stradale;
- non essere stato sottoposto a sospensione e/o revoca della patente di guida per uno dei reati di cui agli artt. 186 (guida in stato di ebbrezza), 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), e 189 (fuga e/o omissione di soccorso) del codice penale;

I nomi dei Tutor devono essere preventivamente comunicati al competente SUAP per le verifiche di cui al comma precedente.

#### Art. 10 – Divieti

E fatto divieto per l'utente, durante il giro, sia per i veicoli il cui noleggio provenga da ditte con sede sul territorio comunale che da ditte di noleggio con sede sui Comuni limitrofi, il transito nelle seguenti strade:

via Statale, via Flumendosa, via Statale Est, via Vittorio Veneto, via Statale Ovest, via Motta, via Nirano, via Ghiarella, e laterali di ciascuna di esse, in quanto strade residenziali.-

Inoltre è vietato il transito in tutte le strade comunali con presenza d'istituti scolastici e di parchi.-

#### Art. 11 – Obbligo di informazione

I titolari degli esercizi di noleggio dei veicoli di cui al presente regolamento sono tenuti a rendere edotti i propri clienti che nella guida devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale e tutelata la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.

I locatori sono obbligati ad avvisare gli utenti che il transito all'interno del centro abitato deve avvenire sempre a velocità moderata, evitando inutili accelerazioni o simili comportamenti alla guida.

Agli obblighi di informazione i titolari degli esercizi ottemperano mediante predisposizione di un apposito cartello informativo, integrato dai necessari riferimenti normativi, che avranno cura di tenere affisso, in modo visibile dall'utenza, nei locali preposti all'esercizio dell'attività ed, inoltre, mediante la consegna agli utenti di un kit informativo di contenuto concordato con l'amministrazione comunale.

### CAPO III SANZIONI

#### Art. 12 – Sanzioni.

Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, nonché le ipotesi di revoca, decadenza e sospensione e sanzioni previste dal T.U.L.P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento è punita ulteriormente con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 500,00. In applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 per il pagamento in misura ridotta della sanzione è previsto l'importo di € 250,00

L'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 10 per tre volte in un anno comporta l'applicazione, in occasione del terzo accertamento, della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per 8 giorni consecutivi.

#### Art. 13 – Modalità per le procedure sanzionatorie.

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### Art. 14 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.